

GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

SUPPLEMENTO

al Numero 84.

Pubblichiamo la seguente Circolare diretta dall'On. Consigliere di Luogotenenza per l'Amministrazione dell'Interno alle varie Amministrazioni Comunali della Provincia di Roma riguardante i bilanci comunali.

Col giorno 24 dello scorso mese furono per la prima volta convocate in questa provincia le amministrazioni comunali emanate dal libero voto degli elettori, e nell'unico scopo di procedere alla nomina delle loro rappresentanze esecutive, senza delle quali non possono dirsi legalmente costituite.

Ora è di mestieri che i nuovi consigli si occupino con alacrità e con cura indefessa al riordinamento dei vari servizi secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1865. E siccome il termine per la convocazione ordinaria è ora scaduto, ho provocato dalla on. Deputazione provinciale un decreto di proroga a tutto il mese di dicembre secondo il disposto dell'art. 77 della legge stessa.

Quindi le Giunte comunali devono innanzi tutto fissare il giorno per la convocazione ordinaria del consiglio, rendendone avvisate a domicilio le persone che lo compongono, non meno che i Commissari regi dei circondari da cui dipendono, e questa Luogotenenza; e nel frattempo occuparsi di tutti i lavori e delle proposte, che, regolarmente instruite, debbono sottoporsi alle deliberazioni del consiglio stesso.

L'atto più importante a cui è mestieri por mano immediatamente, e che le Giunte comunali sono tenute a predisporre, è senza dubbio il bilancio, dal quale dipende il regolare assetto delle amministrazioni comunali.

Se non che la legge del 20 marzo 1865 arrecando importanti variazioni nelle spese dichiarate obbligatorie, e nelle rendite dei comuni che emanano dalla medesima e dalle nuove leggi finanziarie testè pubblicate in questa Provincia, ho creduto rendere meno difficile il compito delle Giunte comunali colle presenti istruzioni, traendole, in parte, da quelle emanate dal Ministero dell'Interno con circolare del 25 agosto 1865.

Perchè la compilazione del bilancio sia fatta con perfetta uniformità da tutti i comuni della Provincia, ho fatto stampare, e verrà diramando a ciascuno di essi, l'occorrente modello, già stabilito dal Ministero suddetto in base all'art. 105 del regolamento approvato con decreto dell'8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

E colla scorta di questo e delle presenti istruzioni; coll'attento esame dell'art. 116 della legge 20 marzo 1865 contenente l'enumerazione delle spese obbligatorie; dell'art. 118 combinato coll'art. 10 della legge 11 agosto 1870 N. 5874, e colle altre disposizioni in esso richiamate circa ai cespiti di rendita di cui i comuni possono disporre, io confido che alle on. Giunte riuscirà di compilare un progetto di bilancio abbastanza regolare.

E se ad alcuna di esse, o per difetto di impiegati sufficientemente istruiti, sovra tutto in materia di contabilità, o per altra causa qualsiasi, sembrerà troppo difficile la compilazione del bilancio, io non esito consigliarlo a giovarsi per qualche giorno dell'opera di sperimentati contabili, richiamandoli ove occorra da questa e

dalle città principali della provincia di Roma, nella certezza che la spesa vorrebbe di gran lunga superata dai vantaggi che si otterrebbero da un esatto lavoro.

Siccome io non credo che le poche rendite patrimoniali dei Comuni siano per bastare di per sé sole a sostenere le non lievi spese obbligatorie, così sarà utile incominciare dallo stanziamento di queste, per stabilire di poi l'ammontare e le specie delle imposizioni da porre nella parte attiva del bilancio. Ed in questo ordine verrò esponendo le occorrenti istruzioni.

PARTE SECONDA

PASSIVO

Titolo I.

Spese ordinarie.

L'art. 116 enumera le diverse spese obbligatorie, oltre a quelle come tali considerate per altre disposizioni di legge, sia recenti che antiche e non derogate. E per ognuna di esse occorrerebbero appositi studi, e deliberazioni del consiglio, o regolamenti speciali approvati dall'autorità competente.

Non potendosi ora pretendere cotali lavori, per la ristrettezza del tempo, basterà che le on. Giunte seguano ad una ad una le diverse categorie in cui si divide il bilancio, allegandovi in altrettanti articoli, a seconda dei bisogni dell'amministrazione, le somme occorrenti per ogni servizio.

CATEGORIA 1.

Censi, annualità, ed interessi di capitali passivi

Il primo e più sacro obbligo di un amministratore si è quello di far fronte agli impegni presi verso i propri creditori; in ciò vi ha questione di alta moralità, da cui non devono decampare nè i privati, nè i corpi morali.

Nella prima categoria del bilancio si dovranno perciò inscrivere le annualità e gli interessi di capitali passivi, sia che si tratti di debiti effettivamente incontrati, o di passività patrimoniali per censi, livelli e simili. (Num. 7 dell'art. 116.)

Ed ogni titolo di debito dovrà descriversi in altrettanti articoli, coll'indicazione dell'atto da cui ha origine, della scadenza dell'annualità, e di quella anche del capitale, ove ne debba aver luogo la restituzione; avvertendo però, che, se gli articoli, così in questa, come in tutte le altre categorie del bilancio attivo e passivo, sono molto numerosi, basterà indicare la somma totale, riportando le somme parziali in appositi allegati.

CATEGORIA 2.

Spese di amministrazione

Sotto questa categoria vengono le spese contemplate ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 116; e cioè le spese propriamente dette d'ufficio, per provviste di oggetti di segreteria, legna, lumi e simili; il compenso al Sindaco per indennità di spese effettivamente sostenute e giustificate; lo stipendio al segretario del comune; l'aggio o lo stipendio per l'esattore o tesoriere (*amministratore*); non meno che per tutti gli altri impiegati e salariati che non sieno addetti alla pubblica

istruzione, all'igiene, al culto, ai cimiteri, alla pubblica sicurezza ed alla polizia urbana e rurale.

Le spese di questa categoria corrispondono, in massima, a quelle contenute nel titolo 2° dei bilanci attualmente in uso, e ne riuscirà facile perciò l'applicazione. Soltanto sarà utile provvedere a un migliore assetto degli uffici ed archivi comunali, e a migliori stipendi a favore dei segretari, dai quali, in corresponsivo, si dovrà esigere opera più attiva ed intelligente.

CATEGORIA 3.

Spese a carico di più comuni

Vi sono per disposizioni speciali di legge alcune spese poste a carico dei comuni componenti un mandamento, (governo) od un circondario cumulativamente; ad esempio quelle pel mantenimento delle carceri mandamentali e personale relativo, per gli uffici giudiziari, e simili.

Queste vengono ripartite in base a decreti da emanarsi dai Prefetti o Sottoprefetti; e mentre i comuni che non sono la sede del governo o del Circondario si limitano a segnare nella presente categoria la quota precisa loro attribuita, gli altri devono farvi figurare la spesa complessiva per tutti i comuni, cui sono tenuti anticipare, salvo a porre nella corrispondente categoria dell'attivo le somme ad essi dovute in rimborso.

Le spese di cui è parola non essendo ancora o rese obbligatorie, o legalmente ripartite, le Giunte comunali potranno stanziare una somma approssimativa a titolo di previsione.

CATEGORIA 4.

Polizia urbana e rurale; igiene; sicurezza pubblica

Sotto questa categoria si debbono inscrivere le spese pel servizio sanitario di medici, chirurghi, e levatrici pei poveri: (num. 5 dell'art. 116); le spese per l'igiene e per la polizia locale: (n. 2); quelle per le guardie campestri, forestali e municipali, e per le guardie del fuoco; non che le altre indicate all'art. 23 della legge 20 marzo 1865 allegato B. per le guardie di S. P., le spese per la pubblica illuminazione, e simili.

CATEGORIA 5.

Guardia Nazionale

Nei comuni in cui la forza della milizia non è costituita in battaglione od in legione, l'amministrazione delibera sullo stato delle spese necessarie presentato dall'ufficiale comandante, senza partecipazione del consiglio di amministrazione, essendo questo riservato ai battaglioni ed alle legioni. Le spese riguardanti un battaglione mandamentale vengono ripartite dal Sottoprefetto fra i vari comuni dalle cui milizie è formato, in proporzione del rispettivo numero d'uomini (Art. 70, 71 legge 4 Marzo 1848).

Le spese di cui all'articolo 70 di questa legge vanno comprese nel bilancio in un articolo complessivo, quanto ai comuni, nei quali esistendo un consiglio di amministrazione, i fondi stanziati vanno posti senz'altro a disposizione del Comando della milizia; mentre in altri separati articoli vanno distinte quelle spese di diversa natura, non comprese negli stati che deve presentare il consiglio di amministrazione. Nei comuni ove non esiste il consiglio di amministrazione le spese tutte riguardanti la Guardia Nazionale devono distinguersi per articoli.

Da ultimo nei bilanci dei comuni, la cui milizia fa parte di un battaglione mandamentale, debbono tenersi separate le spese dipendenti dall'organizzazione del battaglione medesimo, e ripartite dal Sottoprefetto, da quelle esclusivamente erogate pel servizio interno.

In questa categoria figurano parimenti le spese di fitte e manutenzione dei locali per corpi di guardia, di lumi e fuoco, di tiro a segno locale, e di tutte le altre che per tale istituzione venissero erogate.

CATEGORIA 6.

Lavori pubblici

Entrano in questa categoria le spese indicate ai numeri 8, 9 e 10 del citato articolo 116 della legge 20 marzo 1865; cioè quelle per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali; per la difesa dell'abitato contro i fiumi e torrenti; pel mantenimento e ristaurò degli edifici ed acquedotti comunali, delle vie interne e piazze pubbliche; per la costruzione e mantenimento dei porti, fari ed altre spese marittime, ove le condizioni locali lo esigano.

È urgente in questa provincia il bisogno di provvedere alla viabilità e alla pronta comunicazione dei piccoli coi grandi centri, potente mezzo di civiltà, di progresso e di ricchezza. Nè io ho parola sufficienti per raccomandare ai comuni la maggiore larghezza possibile nel prevedere le somme occorrenti per questo titolo.

E quando il bilancio sarà approvato e reso esecutivo, spetterà al consiglio comunale provvedere alla regolare classificazione delle strade comunali, ai progetti di costruzione, di riattazione e di mantenimento delle medesime, in base alle disposizioni dell'allegato F' della legge.

CATEGORIA 7.

Istruzione pubblica

Non meno urgenti e necessario delle spese per la costruzione di una buona rete stradale sono quelle per l'istruzione pubblica, il primo ed il principale bisogno di tutti i popoli civili.

Nell'approvazione delle liste elettorali amministrative testè effettuate, ho dovuto verificare con mio sommo dispiacere quanto sia rilevante il numero degli analfabeti, dal momento che molti di essi dovettero ammettersi al diritto elettorale perchè il numero di quelli che sapevano leggere e scrivere non raggiungeva il doppio dei consiglieri; ho dovuto verificare persino che questi, in qualche piccolo comune, erano in grande minoranza di fronte gli analfabeti iscritti di necessità nelle liste; di modo che taluno dei consigli comunali potrà escire per una gran parte composto di persone che non sanno leggere nè scrivere il proprio nome.

Vogliamo quindi le on. Giunte penetrarsi del bisogno che ha l'Italia tutta di istruzione, e dell'istruzione elementare soprattutto, onde porsi al livello delle nazioni più incivilite; e si persuadano che il frutto delle spese per tale scopo sostenute sarà ad usura raccolto dalle future generazioni.

La legge sulla pubblica istruzione testè pubblicata in questa provincia stabilisce quali sieno le spese obbligatorie da iscriversi nella presente categoria; ma le onorevoli Giunte faranno opera di somma provvidenza e di pubblica utilità se vorranno non solo attenersi ai limiti imposti come un *minimum* che non sarebbe lecito di violare, ma estendersi anche in spese facoltative, a vantaggio soprattutto degli adulti, colla istituzione di scuole serali e festive.

Insomma non è mai abbastanza raccomandata alle on. Giunte la maggiore larghezza nelle previsioni di questa categoria, ben certo che il consiglio comunale ed il paese intiero accoglieranno con plauso ogni proposta che tenda al miglioramento della pubblica istruzione, ed accetteranno con riconoscenza i sacrifici istessi cui dovessero imporsi per sì utile scopo.

CATEGORIA 8.

Culto e Cimiteri

Le spese di culto già obbligatorie per la legge del 23 ottobre 1859 sull'amministrazione comunale e provinciale, sono facoltative per quella del 20 marzo 1865; soltanto all'art. 237 si è stabilito, come disposizione transitoria, doversi ritenere ancora per obbligatorie le spese per gli edifici servienti al culto pubblico, nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Vedranno quindi le on. Giunte se i rispettivi

comuni si trovino in queste condizioni, e provvederanno di conformità.

Strettamente obbligatorie, invece, (n. 11 dell'art. cit.) sono le spese per cimiteri, che devono costruirsi, conservarsi, e mantenersi a norma della legge sulla sanità pubblica; avvertendo che non è però obbligatorio un cimitero diverso per ogni cuito, bastandone uno solo per tutti; nè uno per ogni parrocchia esistente nel comune.

Ove poi alcune di queste spese fossero sostenute col prodotto di ruoli speciali, a carico di una frazione (appodiatò) o di una classe di persone, dovranno stanziarsi nella categoria decima, detta delle contabilità speciali, e non nella presente.

CATEGORIA 9.

Spese diverse

Oltre gli articoli di spese indicati in questa categoria, hanno ivi sede tutte quelle altre che, dopo accurato esame della loro indole, non possono ragionevolmente descriversi sotto un'altra categoria.

Come nuova spesa imposta dall'art. 237 della legge comunale e provinciale, si potrà stanziare sotto la presente denominazione quella pel mantenimento degli esposti che deve essere ripartita per decreto Reale tra i comuni e la provincia.

Ed in attesa di tale riparto potranno le Giunte comunali stanziare una somma in via di approssimazione.

CATEGORIA 10.

Spese ordinarie speciali

Vi sono degli istituti o delle fondazioni che, sebbene abbiano redditi propri, vengono amministrati dai comuni i quali in molti casi sono anche tenuti a supplire alla deficienza dei loro redditi.

In questa categoria, appunto, si deve inscrivere il reddito speciale degli istituti o fondazioni, nella misura da prevedersi, come vedremo, alla categoria sesta della parte attiva del bilancio; ed inoltre le somme di annue sovvenzioni da somministrarsi dal comune.

Nel caso che non siavi deficienza di rendite, o si verifichi eziandio una eccedenza, si porrà ciò nullameno l'intera somma, in corrispondenza all'entrata precisa che si sarà posta nell'attivo.

Vengono in seguito le altre spese ordinarie speciali, le quali saranno indicate nelle somme precise portate dai ruoli speciali descritti nella categoria sesta dell'attivo, salvo a conservare le eccedenze e le deficienze nei residui attivi e passivi del conto annuale finanziario.

Titolo II.

SPSE STRAORDINARIE

CATEGORIA 1.

Estinzione di capitali, censi, ed altri debiti portanti interesse

È atto di buona e previdente amministrazione l'estinguere i debiti di cui è gravato il bilancio, ed erogare per tal modo i redditi comunali a vantaggio esclusivo degli amministrati, anzichè dei terzi creditori del comune.

E le Giunte comunali della provincia di Roma si renderanno tanto più benemerite, se in luogo di seguire il fallace sistema della contrattazione di prestiti passivi, si adopereranno in modo da ottenere l'ammortamento annuale di quelli che già avessero incontrati.

Oltre le somme annualmente prevedute per la parziale estinzione dei debiti, si noteranno in questa categoria i capitali riscossi dopo la formazione dell'ultimo bilancio, indicandone il fatto impiego, colla citazione dell'atto relativo e del nuovo debitore, ovvero la semplice designazione del reimpiego cui si intende destinare, e che dovrà essere eseguito alla compilazione del rendiconto.

Seguono a questa altrettante categorie e denominazioni, quante sono indicate nel precedente titolo 1. — Ma per esse non vale porgere istruzioni, essendo certo che le on. Giunte comunali bene distingueranno quali sieno le spese veramente straordinarie, estranee, cioè, alla gestione dell'esercizio, da collocarsi in questo titolo.

Sarà tuttavia utile accennare che alla categoria sesta debbono riportarsi anche le spese straordinarie oseguibili col mezzo delle comandate; ed alla decima tutte quelle cui hanno tratto ruoli speciali straordinari, e tutti i supplementi che si fanno con fondi comunali alla insuf-

ficienza delle entrate degli istituti e delle fondazioni soggette alle amministrazioni comunali.

Così le contabilità speciali si avranno raccolte nelle categorie sesta — titolo primo, — e seconda — titolo secondo — della parte prima, come avremo luogo di vedere parlando delle entrate, — e nella categoria decima dei due titoli della parte seconda; per modo che sarà facile ricavarne la dimostrazione occorrente nel riepilogo del bilancio, del quale pure diremo in appresso.

PARTE PRIMA

ATTIVO

La parte prima del bilancio, divisa in due titoli, contiene tutte le fonti o cespiti di entrata, divisi pure in due titoli, di sei categorie il primo, e di due il secondo. — Ogni categoria, poi, viene suddivisa in altrettanti articoli quante sono le partite che formano una specie di rendita, avvertendo qui pure che ove sieno molto numerosi, si dovranno riportare nel bilancio in una somma complessiva, suddividendola partitamente negli allegati, i quali devono essere firmati e certificati dal Sindaco e dal segretario.

Tanto gli articoli del bilancio, quanto le partite degli allegati, debbono sempre indicare il titolo su cui si fonda l'entrata, la scadenza, il nome e cognome del debitore, e tutte le altre caratteristiche che valgano ad assicurarne l'esigenza.

Il modello del bilancio enumera una serie di categorie e di articoli di entrata che sono più frequenti nelle contabilità comunali; ma, come si deve prescindere da ciò che non ha rapporto da un determinato bilancio, così vi si dovranno aggiungere quei titoli speciali che non vi fossero contemplati; vi si dovranno aggiungere in specie i nuovi cespiti di rendita che sono ora accordati ai comuni dalla legge 11 agosto 1870 N.° 5784.

Titolo I

CATEGORIA 1.

Residui disponibili dell'anno precedente

Il fondo da iscriversi in questa categoria è quello che risulta dal conto materiale approvato dell'ultimo esercizio; e così nel bilancio ora da compilare si dovrebbe tenere conto dei residui attivi del 1869, quando non fossero stati già impiegati nell'anno corrente.

Nella ipotesi, poi, che taluno di questi conti non sia ancora stato approvato, si potrà inscrivere la somma riconosciuta dalla amministrazione comunale.

CATEGORIA 2.

Redditi patrimoniali

Fanno parte di questa categoria tutti i redditi provenienti dalle proprietà comunali; e così di fitti delle case, dei molini ed altri edifici; dei fondi rurali, corsi di acque e simili; gli interessi dei capitali, quelli sul debito pubblico, i censi, i livelli ecc.

Come pure avvertiranno le Giunte di inscrivere in questa categoria la così detta tassa sul pascolo del bestiame, che in realtà non è che una rendita fondiaria dei terreni, tenuti a pascolo, di proprietà del comune.

Di questa tassa si noterà nel bilancio l'ammontare complessivo; salvo a porre come allegato in ordine alfabetico, i nomi dei debitori e le singole somme a ciascuno attribuite, secondo il riparto che sarà stato approvato.

Ove si abbiano dei capitali attivi, oltre l'annuo interesse, e il nome e cognome e domicilio del debitore, si avvertirà di indicare la data e l'ufficio in cui fu presa l'iscrizione ipotecaria, onde poterne eseguire a tempo la rinnovazione.

CATEGORIA 3.

Concorso di altri comuni nelle spese ordinarie

Sono quivi contemplati i rimborsi dovuti dai comuni al capoluogo del mandamento (governo) o del circondario, da cui sono amministrato ed anticipate le varie spese che le leggi in vigore mettono a carico dell'intero mandamento o circondario. — Ed è utile osservare come questa categoria valga soltanto per il capoluogo, mentre gli altri comuni, come abbiamo veduto, devono invece inscrivere la quota a loro carico decretata dal Prefetto o Sottoprefetto, nella corrispondente categoria del passivo.

CATEGORIA 4.

Altri proventi ordinari diversi

Oltre le entrate indicate nel modulo di bilancio, si noteranno in questa categoria tutte le altre non classificate altrove, le quali non potrebbero riputarsi patrimoniali, come le sottoscrizioni dirette a sovvenire le finanze comunali in genere, o a promuovere una determinata spesa, e tutti quegli altri proventi su cui il comune può fare assegnamento.

CATEGORIA 5.

Imposte locali.

È questa la più importante fra tutte le categorie del bilancio, e nella cui compilazione troveranno maggiori difficoltà le onorevoli Giunte. Quindi io non ho parole che valgano per richiamare ogni attenzione sulle presenti istruzioni, ed invitarle a meditare ponderatamente gli articoli di legge a cui si richiamano, e specialmente a distinguere le nuove dalle antiche disposizioni.

I.

Possono i comuni per l'art. 118 N.º 1. della legge 20 Marzo 1865 instituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbuonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili, destinati alla consumazione locale.

Questa facoltà corrisponde, in massima, a quella che già avevano i comuni della provincia di Roma, esclusa la capitale, per il § 28 N.º 1. del Motu-proprio 24 Novembre 1850. — E da osservare però che mentre i dazi di consumo erano esclusivamente comunali, per le leggi del Regno ora pubblicate, i comuni non hanno facoltà d'imporre se non che in via addizionale sopra il consumo dei vini e liquori, delle carni e farine, del riso, olio, burro, sego e zucchero, i quali articoli sono soggetti a tassa principale in favore dello Stato. Per questi articoli la soprata tassa comunale è limitata al 50 % della tassa governativa; sopra gli altri, imponibili esclusivamente dai comuni, la tassa non può eccedere il 20 % del loro valore.

Quindi ne viene la necessità di prevedere nel bilancio comunale il dazio di consumo in misura tale, che per gli articoli della prima categoria non si venga ad aggravare di troppo i cittadini col l'attuarsi dell'imposta governativa; e per quelli della seconda, non si ecceda il limite massimo stabilito dalle leggi del Regno.

E inoltre da osservare che, a senso di queste leggi, la cui attuazione è decretata per il 1.º di aprile prossimo, i dazi di consumo si applicano o all'atto della introduzione, o a quello dello spaccio dei generi; quindi dovranno escludersi i dazi che colpiscono i generi in altra maniera, per esempio quelli sulla esportazione ecc.

La riscossione dei dazi per esercizio può farsi in due modi; o direttamente col mezzo di impiegati ed agenti municipali; o per appalto. Il secondo è sempre da preferirsi al primo sistema, come quello che porge una cifra determinata per gli introiti del comune, ed evita le spese d'amministrazione e di contabilità.

La riscossione per abbuonamento conviene sommamente per i comuni di montagna; per quelli ove le abitazioni sono molto sparse; che si trovano divisi in diverse frazioni; e consiste nel convenire cogli spacciatori per un'annua contribuzione fissa da corrispondere direttamente al comune. È il sistema più economico e meno vessatorio, e lo raccomando perciò all'attenzione dei piccoli comuni, per i quali soltanto conviene.

Fra le facoltà comprese in questo primo numero dell'art. 118 non vi è quella d'imporre o di vietare al libero transito dei generi colpiti dalla tassa di consumo, dovendo i comuni limitarsi a prescrivere le vie di passaggio nell'interno del paese, o tutte le altre cautele che valgono ad assicurarli da ogni frode.

Consta a questa Integrità che molti comuni, in ispecie della Comarca, interpretando troppo largamente i loro diritti, avevano imposto nei precedenti bilanci una sovrata tassa ai dazi di macinazione.

Benchè questa dovesse intendersi proibita anche dalla precedente legislazione, ora che si sono equiparate le tariffe col rimanente del regno, dev'essere dichiarato alle onorevoli Giunte, non esser loro concesso di continuare nell'antico sistema, e dover togliere perciò dai bilanci comunali qualunque sovrainposta sui dazi per la macinazione dei cereali fosse stata sin qui piuttosto tollerata che consentita.

Eguualmente deve cessare col 31 Dicembre prossimo la dogana sulla verificaione dei pesi e delle misure che si esercita attualmente da parecchi comuni, attivandosi col nuovo anno il servizio metrico decimale, con sorveglianza governativa, e relativa tassa a favore dell'erario.

II.

Possono i comuni dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e di mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo, vale a dire purchè non si costringano i cittadini a servirsi dei pesi e delle misure pubbliche.

Questa specie di imposte raccomando vivamente di attuare a tutti i comuni, siccome volontario, e quindi insensibili ai contribuenti. Le une, poi, servono di guarentigia ai contraenti; mentre le altre rivolgono a profitto del comune quei vantaggi che verrebbero risentiti dai privati speculatori.

III.

Possono imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia ragguagliata unicamente all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione.

Questa facoltà è uniforme, in massima, a quella contenuta nella seconda parte del precedente numero; colla differenza che mentre ivi trattasi di una concessione straordinaria e temporanea, qui diventa permanente. Ma non potendosi profittare della presente disposizione che nelle grandi città, mi astengo dall'entrare in commenti ed osservazioni.

IV.

Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali e delle greggie.

Dalla lettura di questa disposizione si vede chiaramente essere esenti dalla tassa, come già aveva deciso la giurisprudenza amministrativa, le bestie destinate alla pastorizia, all'agricoltura, ed alla industria dello allevamento in genere. E difatti sino alla pubblicazione del decreto 28 giugno 1866 che autorizza ad imporre una tassa sul bestiame in genere, di cui diremo in appresso, non era consentito sottoporre a tassa che le bestie strettamente indicate da tiro, da sella o da soma. Ma oggi l'una imposta si può confondere coll'altra, soprattutto se divisa per gradi allo scopo di far pagare maggiormente per le bestie servienti al lusso, che per le altre.

Non tanto come provento, quanto come misura di sicurezza pubblica, è utile l'attuazione della tassa sui cani, che io raccomando vivamente ai grandi centri in ispecie.

V.

Fare sovrainposte alle contribuzioni dirette. Anche questo titolo di imposta è uniforme al disposto dal N.º 4 del § 28 del Motu proprio 24 novembre 1850, ed i comuni potranno farne l'allocatione in bilancio, senza incontrare difficoltà.

Soltanto cureranno di adoperare nel riparto quel sentimento di giustizia che non deve mai discostarsi dalle pubbliche amministrazioni, e fare in modo che gli aggravii vengano distribuiti uniformemente tra i cittadini, cioè in ragione dei mezzi di cui ciascuno dispone, essendo uguali i diritti.

Fra le imposte dirette va annoverata certamente anche quella sui redditi di ricchezza mobile; e precedentemente i comuni delle altre provincie del regno, ove è attuata, vi applicarono la loro quota di sovrainposta.

Ora la legge 11 agosto 1870 N.º 5784 avendo tolta ai comuni questa facoltà, concesse in pari tempo dei notevoli compensi che varranno ad assicurare l'assettamento dei loro bilanci.

Consistono questi compensi in nuove imposte di cui i comuni possono e devono profittare, ed in somme destinate a loro vantaggio sul bilancio dello Stato.

Ed eccone la enumerazione:

a) Facoltà di imporre tasse speciali di esercizio o di rivendita di qualunque merce, (art. 1 dell'allegato O della legge 11 agosto 1870), — ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato, — e non comprese nelle imposte prevedute dall'articolo 118 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale testè esaminato.

È tanto più sembra necessario tenere a calcolo questo cospite di rendita, dacchè per la libertà di commercio garantita dallo statuto fondamentale

del Regno, i comuni devono assolutamente abbandonare il sistema degli appalti per la concessione, con privativa, dei pubblici esercizi, cui è consentito ad ogni cittadino di aprire sotto l'osservanza delle leggi in vigore.

b) Le tasse stabilite agli articoli 31, 32, 33 della tabella annessa alla legge 26 Luglio 1868 num. 4520, che all'articolo 3 così si esprime:

— Art. 3º —

« Coloro che alla pubblicazione della presente legge tengono alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti e negozi in cui si vendano e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, o abbiano aperte sale pubbliche di bigliardo o di altri giuochi leciti, stabilimenti sanitari e bagni pubblici, dovranno entro mesi tre dalla detta pubblicazione, e sotto pena di decadere dalla facoltà dell'esercizio, farsi rinnovare l'atto che ne concede la permissione a forma delle disposizioni contenute nell'articolo 35 della legge sulla pubblica sicurezza.

Per la rinnovazione della licenza sarà pagata una tassa straordinaria corrispondente alla metà di quella stabilita dal n.º 31 della annessa Tabella, fatta deduzione di quanto, in ordine alle leggi già in vigore nelle diverse provincie del Regno, coloro che sono obbligati alla rinnovazione medesima avessero pagato quando ottennero la licenza di aprire i detti alberghi, trattorie, ecc.

Agli effetti dell'annuale rinnovazione indicata dall'art. 38 della legge sulla sicurezza pubblica, gli esercenti, nel mese di dicembre di ciascun anno, dovranno presentare l'atto di permissione all'autorità politica del Circondario perchè sia munito di visto, e dovranno contemporaneamente pagare la tassa di cui al n.º 32 della citata Tabella, il tutto sotto la pena di decadere dall'esercizio.

Le disposizioni di questo articolo sono sotto la medesima pena applicabili, quanto alla rinnovazione della licenza e alla vidimazione annuale, anche a coloro che esercitano l'industria di affittar camere ed appartamenti mobigliati, o tengono uffici pubblici di agenzia, corrispondenza, copisterie e di prestiti sopra pegni, od esercitano il mestiere di sensale dei Monti di Pietà.

La tassa straordinaria cui essi per la rinnovazione sono sottoposti, sarà corrispondente alla metà di quella prescritta dal n.º 34 dell'annessa Tabella, fatta deduzione di ciò che avessero pagato quando ottennero sotto l'impero delle precedenti leggi la licenza medesima. »

Allegato A

Tabella delle concessioni governative e degli atti e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa.

N.º d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tasse fisse	Norme speciali per la liquidazione
1	Licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande caffè o altri stabilimenti e negozi in cui vendansi e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, e quelle per tenere sale pubbliche di bigliardo o altri giuochi leciti, e stabilimenti sanitari e bagni pubblici.	»	La tassa è pagata in ragione di lire 5 per ogni lire 100 del prezzo d'affitto, per un anno, dei locali destinati all'esercizio. Ove l'esercente non tenga i locali in affitto, la tassa sarà pagata nella proporzione stessa sopra un'annata di canone presunto, da determinarsi a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 della Legge 26 gennaio 1865 n.º 2136. Ove il locale addetto alla vendita del vino al minuto facesse parte di un gran deposito di vino, la tassa sarà proporzionata alla parte del fitto che può ricadere sul locale nel quale si esercita la detta vendita al minuto.
32	Vidimazione annuale delle licenze suddette.	»	La tassa in nessun caso potrà essere minore di L. 5, e le frazioni di lira saranno computate per una lira intera.
33	Permissioni temporanee per gli esercizi indicati nel precedente numero, concesse a norma dell'art. 37 della Legge sulla sicurezza pubblica.	1.º »	La tassa sarà pagata in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza di esercizio, o la frazione di lira sarà computata per una lira intera.

Questo tasso, dapprima governativo, furono cedute a profitto dei comuni; ed essendo portato da speciali disposizioni di legge che, oltre l'interesse finanziario, hanno uno scopo di sicurezza pubblica, ne è obbligatoria ai comuni l'applicazione.

Del resto non torneranno gravose ai contribuenti, nè di difficile applicazione ai Municipi, corrispondendo alla *tassa di esercizio* che esigevansi sotto il cessato governo.

c) Tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, nella misura, nei modi e colle eccezioni portate dal r. decreto 28 giugno 1866 n. 3022. Anche questa fu ceduta dal governo a beneficio delle amministrazioni comunali, e l'utilità della sua attuazione è indicata dalla specie delle persone medesime su cui cade, le quali appartengono alle classi agiate della società, o ad esercenti una industria proficua.

d) Il 30 per 100 della somma che avrebbero potuto sovrimporre alla tassa sui redditi di ricchezza mobile in base ai ruoli del 2° semestre 1869 e dell'anno 1870. E siccome questa imposta verrà attivata per la prima volta nella provincia di Roma col 1° gennajo del 1871, così all'art. 10 del r. decreto 13 ottobre n. 5920 è stabilito che tale compenso sarà determinato sulla base dei ruoli dell'anno prossimo.

Vedranno quindi le Giunte in via approssimativa quale sia l'ammontare dei redditi che nei rispettivi comuni potranno essere colpiti dalla imposta di ricchezza mobile che si ragguaglia a lire 13.20 per ogni cento di rendita, e ne prevederanno il 30 % a favore del bilancio comunale.

Oltre a queste, sono accordate a favore dei comuni le seguenti imposte:

e) sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze. (art. 16 del r. decreto 28 giugno 1866 n. 3023).

f) Tassa di famiglia o fuocatico

(art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513)

g) Tassa sul bestiame di cui le ultime due sono già in uso nella provincia romana.

Se io volessi diffondermi in istruzioni intorno a tutte queste specie di imposte, riescirei troppo a lungo, e dovrei forse ripetere le testuali disposizioni di legge; non mi resta quindi che pregare vivamente le onorevoli Giunte perchè abbiano a studiarne e seguirne tutte le disposizioni. Sol tanto avvertirò che per la legale applicazione ed esazione di esse devonsi compilare altrettanti regolamenti da approvarsi a termine di legge.

Quanto all'uso di ogni specie di tassa, oltre che consigliato dai principii di un'equa ripartizione degli aggravii comunali fra tutti i cittadini, è anche obbligatorio per legge; e la Deputazione provinciale non può permettere che sia ecceduto il limite fissato per la sovrimposta sulla tassa fondiaria, ove i comuni non si sieno valse del dazio di consumo, delle tasse concesse dalla legge 11 Agosto 1870, (enumerate sotto le lettere a, b, c, d,) e di una almeno di quelle indicate sotto le lettere e, f, g.

Conosciuto l'ammontare delle spese, determinata la specie e le quote delle imposte di cui intendono valersi i comuni, non meno che l'importo delle somme che il governo cede sui propri tributi, la differenza che ne risulterà fra le entrate e le uscite viene coperta dalla sovrimposta

sulla tassa fondiaria; ed è perciò che non si usa inscrivere la somma corrispondente in bilancio, bastando il ragguaglio che ne viene fatto alla prima pagina del modello. E ben inteso che, se le altre imposte coprissero di per sè sole l'ecceденza passiva del bilancio, bisognerebbe ridurle convenientemente, onde lasciar margine a poter aggravare in una giusta proporzione anche i possessori dei fondi rurali.

CATEGORIA VI.

Contabilità speciali ordinarie

Questa categoria è istituita per comprendere nel bilancio comunale tutte le erogazioni di denaro e tutte le spese a cui partecipa o che sorveglia il comune, sebbene riflettano istituti distinti ed aventi anche un'amministrazione propria. (Vedi categoria 10 pag. 11 delle presenti istruzioni).

E ciò non esclude che ogni istituto o stabilimento, sottoposto in virtù dell'art. 81 della legge 20 marzo 1865 all'amministrazione comunale, abbia il suo particolare bilancio, che starà come allegato al bilancio del comune.

Si inseriscono pure in questa categoria gli altri ruoli speciali che a termini del citato articolo 82 toccano una porzione soltanto del comune, (come sarebbe una borgata, o frazione od appodiato), o che concernono spese eseguite col concorso di mezzi che non sieno quelli con cui si fa fronte alle altre spese dei comuni.

Ma nel dubbio che ben pochi di essi, per questa provincia, possano trovarsi in condizione da aver bisogno della presente categoria, mi astengo dal diffondermi maggiormente, riserbandomi al caso di rispondere ai quesiti parziali che mi potranno essere indirizzati.

Titolo II.

CATEGORIA I.

Entrate straordinarie ed eventuali

Fra queste havvi il rimborso di un capitale patrimoniale, di cui devesi ordinariamente, o per buona regola di amministrazione, curare il rimpiego.

Ogni esazione di denaro comunale dovendo essere notata nel bilancio, affinchè in questo abbiassi compiuta l'esposizione dello stato finanziario, non dovrà omettersi l'iscrizione anche semplicemente figurativa di un capitale che, esatto dopo la formazione del bilancio precedente, fu impiegato prima della formazione del successivo.

Vanno annoverate fra le entrate straordinarie i tagli dei boschi, anche cedui, quando non ricorran ad ogni anno e nelle medesime proporzioni; e tutte le altre, infine, che per la loro natura affatto eccezionale non possono iscriversi nel titolo I.

CATEGORIA 2.

Contabilità speciali straordinarie

Non occorrono per questa categoria dimostrazioni speciali, non trattandosi che delle entrate straordinarie di istituti o stabilimenti speciali amministrati dal comune; per i quali, come già si è detto alla categoria 6, porgerò di buon grado, occorrendo, apposite istruzioni a quei comuni che ne facessero richiesta.

RIEPILOGO DEL BILANCIO

Compiuti i lavori relativi al bilancio nelle due parti di cui ho tenuto parola, sebbene seguendo un ordine inverso, è facilissimo riempire le indicazioni del modulo relative all'entrata ed alla uscita, le quali non devono mai condurre al pareggio.

Perocchè non ponendosi in bilancio, come si è detto, l'importo delle sovrimposte alle tasse dirette, la differenza che ne risulta dal riepilogo viene appunto coperta dalle sovrimposte medesime.

Le contabilità speciali fanno parte integrante dei totali di entrate e di spese, il che giova osservare affinchè non si fraintenda la significazione del quadro dimostrativo posto inferiormente al riepilogo. — Perciò esso non modifica per nessuna guisa il risultamento finale del bilancio; ed è piuttosto, secondo la sua intitolazione, un mero schiarimento che porge a colpo d'occhio la nozione della reale entità di siffatte parti accidentali del bilancio comunale, e giova sempre più a distinguerne la contabilità, presupponendo bensì il concorso del comune al *sopperimento* delle spese, non mai l'applicazione delle entrate alle spese generali.

RESIDUI

La parte terza relativa ai residui attivi e passivi degli esercizi precedenti non ha bisogno di osservazioni; soltanto avvertesi che questa non può riempirsi se non dopo l'approvazione del conto dell'esercizio in corso, cioè del 1870.

Deliberazione del bilancio

Compiuto il progetto di bilancio, la Giunta comunale esporrà in apposita relazione tutte le ragioni su cui fonda le sue proposte, e lo sottoporrà alla discussione e alla deliberazione del consiglio comunale, il quale, naturalmente, ha facoltà di apportarvi tutte quelle modificazioni che credesse opportune.

La deliberazione, poi, che approva definitivamente il bilancio, deve scriversi appiedi del medesimo, e, dopo la prescritta pubblicazione, trasmettersi al Prefetto, o al Sottoprefetto, corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi i reclami che fossero stati presentati, per l'approvazione di legge.

Roma li 6 dicembre 1870

Il Consigliere di Luogotenenza per gli affari dell'interno
GERRA